



OGGETTO: Modifica all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35. Deduzione Irap per incremento occupazionale. Anno d'imposta 2014.

La presente nota esplicativa intende fornire alcuni chiarimenti in ordine alla portata ed all'ambito di applicazione della normativa regionale indicata in oggetto.

1. Premessa

Con l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (legge finanziaria regionale per il 2014), è stata apportata una rilevante modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 35/2001 in materia di imposta regionale sulle attività produttive. Il comma 6 del citato art. 1, ormai non più vigente e che ha trovato applicazione nell'anno 2002, è stato interamente sostituito con la nuova norma riguardante la deduzione dalla base imponibile Irap spettante ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale.

Tale ultima disposizione, introdotta dal legislatore regionale per favorire l'occupazione, ripropone una misura molto simile a quella prevista per l'anno di imposta 2010 dai commi 4, lett. e-quater) e 5 ter della citata l.r. 35/2001, che si sostanzava nella riduzione dell'aliquota Irap, anziché nella deduzione dalla base imponibile: possibilità, quest'ultima, consentita alle Regioni dall'articolo 5 del decreto legislativo 68/2011.

2. Soggetti beneficiari

I potenziali beneficiari della agevolazione sono i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 sull'Irap, rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta, con l'unica esclusione dei soggetti di cui allo stesso articolo 3, comma 1, lettera e-bis); trattasi, pertanto, dei seguenti soggetti:

- a) le società' e gli enti di cui all'articolo 87 (ora art. 73), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) le società' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché' le persone fisiche esercenti attività' commerciali di cui all'articolo 51 (ora art. 55) del medesimo testo unico;
- c) le persone fisiche, le società' semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49 (ora art. 53), comma 1, del medesimo testo unico;
- d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
- e) gli enti privati di cui all'articolo 87 (ora art. 73), comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché' le società' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

Restano esclusi, come già accennato, i soggetti indicati nella lettera e-bis) dell'articolo 3, comma 1, vale a dire le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché' le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. Tale esclusione, di natura soggettiva, opera sia con riferimento all'attività istituzionale che alle eventuali attività commerciali rese da tali soggetti.



3. Condizioni preliminari per l'attribuzione della deduzione

La spettanza della deduzione dalla base imponibile IRAP dipende, in via preliminare, dalla esistenza di un incremento di base occupazionale.

Possono accedere quindi alla agevolazione i suddetti soggetti che abbiano incrementato la base occupazionale attraverso nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 (anno d'imposta 2014), rispetto alla media del numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto nel periodo di imposta precedente (anno d'imposta 2013).

La sussistenza di un incremento (quindi di una differenza positiva tra consistenza di fine periodo d'imposta e media del periodo precedente) è, indipendentemente dalla sua misura, condizione necessaria per aver diritto alla deduzione per tutte le nuove assunzioni effettuate nel periodo d'imposta.

4. Calcolo dell' incremento occupazionale

Il calcolo dell'incremento occupazionale o della media dei lavoratori occupati è quello che è stato utilizzato fino all'anno di imposta 2008, come riproposto dalla legge di stabilità 2014, ai fini della deduzione dalla base imponibile Irap per l'incremento occupazionale di cui al comma 4 quater dell'articolo 11 del D.lgs. n. 446 del 1997.

Pertanto, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, occorre prendere in considerazione la consistenza dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza alla fine del periodo di imposta (al 31 dicembre 2014, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) e confrontarla con il corrispondente valore medio del precedente periodo di imposta (al 31 dicembre 2013).

Esempio di calcolo: per un contribuente con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

Anno di imposta 2013

Dipendente assunto a tempo indeterminato	Data assunzione (*)	Data cessazione	Giorni lavoro	Giorni lav/365
A	01/01/2013		365	1
B	01/01/2013		365	1
C	01/01/2013	30/06/2013	181	0,50
D	01/06/2013		214	0,59
Media				3,09

(*) Per i dipendenti assunti prima dell'anno la data di assunzione parte dal 1 gennaio dell'anno stesso

Per i dipendenti assunti con contratto part-time, la media occupazionale è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo sopra riportato per il seguente valore:

(ore lavorative previste nel contratto di lavoro part-time/ore previste dal contratto a tempo pieno di riferimento)

Media periodo precedente 2013	3,09
Consistenza al 31/12/2013	3
Numero dipendenti assunti nel 2014	1
Consistenza al 31/12/2014	4
Incremento occupazionale	0,91

Nell'esempio la sussistenza dell'incremento (pari a 0,91) consentirà di fruire della deduzione per i lavoratori neoassunti (pari a 1).



E' importante evidenziare che ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale rilevano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1, comma 6, della l.r. 35/2001 e 5, comma 3, della l.r. 49/2013.

5. Determinazione della deduzione

L'agevolazione regionale aggiuntiva rispetto a quelle statali già in vigore sul territorio nazionale, prevede che spetta una deduzione dalla base imponibile IRAP per un importo annuale non superiore a 12.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, senza però alcun limite legato al costo del personale sostenuto nell'anno per i nuovi dipendenti assunti. Inoltre, se la nuova assunzione di personale a tempo indeterminato riguarda lavoratori con età non inferiore a cinquanta anni, la deduzione è incrementata fino all'importo di 24.000 euro. Si precisa che l'importo "annuale" massimo della deduzione, pari a 12.000 euro oppure a 24.000 euro, deve essere ragguagliato ai giorni di durata del rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato e parziale, prestato nell'anno nell'ipotesi in cui sia riferito a dipendenti per i quali il rapporto di lavoro si sia instaurato nel corso del periodo d'imposta. Al contrario per i dipendenti in forza per tutto il periodo d'imposta (1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare) rileverà ai fini del calcolo della deduzione spettante l'intera somma della deduzione. L'importo così determinato potrà essere portato in deduzione dal contribuente in sede di determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'Irap.

6. Cause ostative ed ulteriori condizioni

Il soggetto non può usufruire della deduzione qualora, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta, risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nello stesso periodo di imposta agevolabile, la deduzione non spetta con riferimento al lavoratore neo assunto il cui rapporto è cessato. Attesa la finalità regionale del beneficio, si prevede inoltre che, ai fini della spettanza del medesimo, rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano.

Inoltre, come stabilito dalla norma regionale, per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti allocati nel territorio regionale.

Dato che tale disposizione fa riferimento anche alle società facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, occorre tener conto anche delle diminuzioni occupazionali avvenute, ad esempio, in società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l'impresa che intende beneficiare della deduzione.

Infine, per le imprese "nate" nel corso del 2014 si evidenzia che rilevano, ai fini dell'attribuzione della deduzione, le assunzioni effettuate nel corso del periodo di imposta agevolato (2014), sempre che, come precisato dalla norma, l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente già esistenti.

7. Durata

Come sopra accennato, la norma regionale introdotta con la legge finanziaria 2014, trova applicazione per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Tale deduzione, pertanto, spetta per il solo periodo di imposta sopraindicato in cui si realizzano le condizioni previste dalla norma regionale.



REGIONE MARCHE
Servizio Risorse Finanziarie
e Politiche Comunitarie

Ad esempio, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il beneficio compete per il periodo di imposta che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Il Responsabile della P.O.
Politiche Tributarie e Federalismo Fiscale
(Massimo Vignoli)

Il Dirigente del servizio
(Maria Di Bonaventura)